DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2013

sull'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d'America in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 3404]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/281/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio [1], in particolare l'articolo 46, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a iscrivere all'albo tutti i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di talune società, aventi sede al di fuori dell'Unione, i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione. L'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assoggettare i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di cui sopra ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni.

(2) A norma della decisione 2011/30/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, relativa all'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e a un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell'Unione europea [2], i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d'America sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri.

(3) La decisione 2011/30/UE cessa di applicarsi il 31 luglio 2013. Esiste pertanto la necessità di valutare nuovamente l'equivalenza dei sistemi.

(4) Prima di adottare la decisione 2011/30/UE, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni per i revisori e gli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d'America. La valutazione è stata realizzata con l'assistenza del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti. I sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d'America sono stati valutati alla luce dei criteri stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE, che disciplinano i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. È necessario che lo scopo ultimo della cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America sia il conseguimento di un quadro di reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo sulla base della loro equivalenza.

(5) Gli Stati Uniti d'America dispongono di un sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile che opera in base a regole simili a quelle stabilite agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno intenzione di valutare ulteriormente i sistemi di controllo dei revisori contabili degli Stati membri prima di decidere se affidarsi al controllo effettuato dalle autorità competenti di questi ultimi.

(6) È pertanto opportuno che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni per i revisori e gli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d'America vengano rivisti ai fini della valutazione dei progressi compiuti per raggiungere la fiducia reciproca. Per tali ragioni, è opportuno che la presente decisione si applichi per un periodo di tempo limitato.

(7) Una volta che la Commissione ha adottato la decisione di riconoscere che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni dei revisori e degli enti di revisione contabile di un paese terzo o di un territorio sono equivalenti ai fini dell'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri possono disapplicare o modificare sulla base di reciprocità i requisiti dell'articolo 45, paragrafi 1 e 3, in relazione ai revisori e agli enti di revisione di tale paese terzo o territorio. Le condizioni alle quali i requisiti dell'articolo 45, paragrafi 1 e 3, saranno disapplicati o modificati devono essere fissate in disposizioni di cooperazione, di

[1] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
[2] GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12.

cui all'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, tra lo Stato membro e il paese terzo o territorio in questione e comunicate alla Commissione.

(8) Nel caso di una società con sede legale negli Stati Uniti d'America, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, ma che non sono ammessi alla negoziazione negli Stati Uniti d'America, occorre che gli Stati membri garantiscano che tutti gli incarichi di revisione contabile relativi ai bilanci di tale società siano coperti dagli accordi di cooperazione conclusi con gli Stati Uniti d'America per determinare quale sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni si applicherà ai revisori di tali società. Qualora tali incarichi siano svolti da un revisore o un ente di revisione di un altro Stato membro, occorre che gli Stati membri cooperino per garantire che l'incarico di revisione sia incluso nell'ambito di uno dei loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni.

(9) Il presente regime transitorio non deve impedire la conclusione di accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti degli Stati Uniti d'America.

(10) La presente decisione non deve pregiudicare eventuali decisioni finali in merito all'adeguatezza che la Commissione può adottare ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

(11) Occorre controllare il funzionamento del regime transitorio ed esaminare i progressi compiuti dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America. Alla fine del periodo transitorio, è necessario prendere una decisione sull'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni per i revisori e gli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d'America. Occorre verificare se gli Stati membri hanno incontrato difficoltà a ottenere il riconoscimento dell'equivalenza dalle competenti autorità degli Stati Uniti d'America in relazione ai loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d'America sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri.

Articolo 2

L'articolo 1 non pregiudica gli accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti degli Stati Uniti d'America, purché tali accordi rispettino i criteri di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/280/UE della Commissione [1] e non pregiudichino le decisioni da adottare a norma dell'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1º agosto 2013 al 31 luglio 2016.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013

Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione

[1] Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.